

| | | |
|------|------------------|------|
| Pre | C.N.P.I. | Dir. |
| V.P. | | Amm. |
| C.S. | 19 MAG. 2020 | Seg. |
| | Prot. N. 1089 | Sta. |

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Con la presente scrittura il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede legale in Roma alla Via in Arcione n. 71 c.f. 80191430588 (di seguito CNPI e committente), nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Per. Ind. Giovanni Esposito, nato a Napoli, il 06/02/1962, residente in Napoli, alla via II Trav. E.Nicoladi,, n. 61, tel. +39 3929591495, C.F.SPSGNN62B06F839C, pec. giovanni.esposito@pec.perind.it

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, con le modifiche previste dal Decreto-Legge n. 32/2019, nella versione convertita dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori è ammissibile fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi e dei limiti, di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione dei potenziali concorrenti ovvero dei soggetti potenzialmente interessati.
- che il comma 2, ultimo periodo dell'art. 32 del Codice, come riveduto dal "Decreto correttivo", dispone che "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti".
- che, per le procedure, di cui agli artt. 36 comma 2, lett. a) del Codice, il RUP adotta un unico provvedimento nel quale è data evidenza di ogni informazione concernente l'affidamento dell'incarico effettuato, le ragioni della scelta del fornitore, l'infungibilità delle prestazioni, l'eccezionalità e l'occasionalità dell'erogazione del servizio, l'economicità e congruità del compenso praticato dall'operatore, nonché della professionalità, affidabilità del medesimo.
- che le ragioni della scelta del fornitore, l'infungibilità delle prestazioni l'eccezionalità e l'eccezionalità dell'erogazione del servizio, l'economicità e la congruità del compenso praticato, la professionalità e l'affidabilità dell'incaricato sono individuati nel presente contratto.
- FORWARD'S s.r.l. è una società specializzata nella attività di servizi di consulenza in materia di Public Affairs, come meglio specificati nell'Allegato A;
- il CNPI è interessato ad ottenere le prestazioni di Forward's, relativamente all'attività di Regulatory and Public Affairs, per le attività meglio indicate nell'Allegato A, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- E' pertanto interesse delle parti concludere il presente Contratto, a mezzo del quale Forward's si impegna a fornire la propria consulenza ed assistenza al CNPI per le attività meglio specificate negli allegati al presente accordo e del pari il CNPI si impegna a ricevere tali prestazioni ed a cooperare affinché le medesime possano essere svolte nel miglior modo possibile da Forward's;
- Le prestazioni oggetto dell'accordo saranno svolte dalla Società Forward's s.r.l. esclusivamente a mezzo dell'incaricato, individuata nella persona dell'Amministratore unico, dr. ssa Antonella Ciuffini, nata a Mondovì (CN), il 20/08/1963, c.f CFFNNL63M60F351X, che sottoscrive la

presente scrittura nella duplice qualità di legale rappresentante p.t. e Amministratore unico, nonché incaricato allo svolgimento delle prestazioni dei servizi derivanti dalla sottoscrizione del contratto.

TANTO PREMESSO E RITENUTO

Il CNPI, come innanzi identificato e rappresentato,

CONFERISCE

Alla società FORWARD'S S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Margutta n. 83, CAP 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante e amministratore unico, Dr.ssa Antonella Ciuffini, nata Mondovì (CN), il 20/08/1963, ivi residente e domiciliata in Roma, in Via Francesco Crispi n. 20, C.F. CFFNNL63M60F351X, p.iva 03360780401, tel. 0642016420; 3483132922, pec: forwards@pec.it, in seguito definita "FORWARD'S" e di "incaricata", nella duplice qualità;

INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. PREMESSA

La premessa è considerata parte integrale e sostanziale del presente accordo.

2. CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il CNPI conferisce incarico professionale alla Forward's, identificata come in epigrafe, a mezzo del suintestato incaricato, che accetta, alle condizioni sottoelencate, l'incarico di svolgere consulenza e servizi di Regulatory & Public Affairs, secondo le modalità e termini di seguito indicati, in favore del CNPI.

Le parti danno atto che per l'esatta esecuzione del presente contratto e prestazioni corrispettive è necessaria la cooperazione del CNPI in merito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al rilascio di informazioni richieste da Forward's e di tutto quanto possa occorrere per raggiungere al meglio le finalità del presente contratto,

3) RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

Le prestazioni si baseranno sulle indicazioni relative ai sistemi e/o programmi che intendiamo realizzare, progettare e sviluppare e più in generale alle esigenze che hanno indotto il CNPI a chiedere l'assistenza dell'incaricato. Sulla base delle indicazioni del CNPI, Forward's garantisce che le sue prestazioni di assistenza e consulenza per lo sviluppo dell'incarico conferito saranno eseguiti a regola d'arte personalmente dal proprio incaricato. Le prestazioni indicato nel contratto adempiono ad una obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il CNPI si assume altresì la responsabilità della fondatezza e veridicità di tutte le informazioni comunicate a Forward's.

4) MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il conferimento del presente incarico esclude categoricamente ogni e qualsiasi vincolo di subordinazione e di dipendenza dell'incaricato ovvero delle persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico nei confronti del CNPI.

Per l'esecuzione dei servizi, l'incaricato costituirà presso la sede di Forward's, l'unità di progetto che gestirà la commessa affidatagli, in condivisione con il Presidente del CNPI, Giovanni Esposito.

Le prestazioni di servizio saranno svolte in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione. Per l'effetto, le parti si danno reciprocamente atto che tale modalità di esecuzione del rapporto costituisce elemento essenziale del consenso.

Forward's resta libera di determinare autonomamente i tempi di svolgimento della propria attività, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o di controllo, nei limiti del coordinamento necessario con l'organizzazione e gli obiettivi del CNPI.

I tempi per l'erogazione del servizio di consulenza, oggetto del presente contratto, resta subordinato in ogni caso all'attività istituzionale del Parlamento e del Governo, e dei suoi organi direttivi, consultivi ed esecutivi, nonché nelle articolazioni in cui si esprime l'attività statale, con la quale il CNPI intende interagire.

5) PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici, di cui l'incaricato verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati confidenziali, riservati e coperti da segreto, utilizzabili solo previa approvazione scritta del CNPI ed esclusivamente per la durata dell'incarico. In tal senso, Forward's si obbliga ad adottare con l'incaricato tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Il divieto di divulgazione non si applicherà qualora:

- l'informazione risulti divenuta di pubblico dominio, senza che il Committente sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza;
- il CNPI abbia autorizzato, per iscritto, l'incaricato a divulgare l'informazione a specifici soggetti.

L'incaricato dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'incarico o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

L'inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente incarico.

6) COMPENSI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per le prestazioni fornite in esecuzione del presente Contratto, il Committente corrisponderà a Forward's gli importi così come dettagliato nell'Allegato, pari a complessivi euro 6.000 (seimila/00), oltre iva, fermo restando che eventuali ulteriori iniziative che saranno richieste dal CNPI e le proposte di Forward's nel corso della durata del presente Contratto, e non rientranti tra quelle descritte nel suddetto Allegato A, saranno oggetto di specifica descrizione e preventivo sottoposti da Forward's al CNPI che dovrà a sua volta sottoscrivere per accettazione. Rimangono salve, invece, le modalità di esecuzione che in questo caso, e se non meglio specificate, saranno regolate secondo le indicazioni contenute nel presente contratto, resta inteso che i corrispettivi pattuiti si intendono onnicomprensivi di eventuali spese vive necessarie a Forward's per l'espletamento degli incarichi affidati.

Il pagamento dell'importo complessivo, di cui al primo comma, dovrà essere corrisposto a favore di Forward's s.r.l.

Lo stesso avverrà in tre tranches mensili di eguale importo ciascuna, secondo lo schema a seguire:

| Competenza | Emissione fattura | Pagamento Fattura | Importo (in Euro) |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1° Tranche | 04/05/2020 | 04/06/2020 | 2.000 + i.v.a. |
| 2° Tranche | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 2.000 + i.v.a. |
| 3° Tranche | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 2.000 + i.v.a. |

Come indicato nello schema che precede, il pagamento dovrà avvenire, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni, dalla data della stessa, alle coordinate bancarie indicate nella medesima.

7) RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIE

Forward's e per il tramite dell'incaricato dovranno svolgere il presente incarico secondo la diligenza professionale, impiegando le idonee competenze nello svolgimento del medesimo, informando tempestivamente il CNPI relativamente a qualsivoglia circostanza che possa costituire ostacolo alla corretta esecuzione del contratto.

Il CNPI non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dall'incaricato o dalla Forward's relativi allo svolgimento del presente incarico.

8) CESSIONE DELL'INCARICO

E' fatto espresso divieto a Forward's e all'incaricato di cedere totalmente parzialmente l'incarico affidatogli senza il preventivo consenso scritto del CNPI.

L'inadempimento a quanto stabilito comporterà la risoluzione di diritto del presente incarico.

9) MODIFICAZIONI

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente incarico deve essere redatta in forma scritta, approvata per iscritto e controfirmata da entrambe le parti.

Le persone fisiche firmatarie del presente contratto dichiarano di avere i poteri per vincolare i rappresentanti e gli altri soggetti di cui hanno speso il nome.

Per tutto quanto non espressamente indicato, le Parti si rifanno a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

Qualsivoglia accordo scritto ovvero verbale tra le Parti deve intendersi integralmente sostituito dal presente contratto.

10) EFFETTUAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Forward's per il tramite del proprio incaricato è tenuta a:

- garantire la presenza ad eventuali incontri esterni di cui sia stato preventivamente preavvertito;
- fornire relazioni e/o pareri scritti su temi di carattere generale attinenti la consulenza.

In caso di ritardo e/o nel caso in cui il CNPI ritenga i risultati conseguiti non conformi all'incarico stesso, si applica quanto previsto nei successivi artt. 11 e 12.

11) RECESSO

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che il CNPI potrà recedere liberamente dal presente incarico qualora lo stesso ne ritenga impossibile o inopportuna la conduzione a termine a suo insindacabile giudizio. Il CNPI dovrà comunicare a Forward's, anche per il tramite del proprio incaricato, per iscritto (art. 9) la sua volontà di recedere dall'incarico e dalla data di ricezione di detta comunicazione l'incarico stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso, Forward's dovrà far pervenire entro il termine indicato dal CNPI, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del CNPI, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti di Forward's del corrispettivo per i servizi sino a quel momento resi, escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno.

12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'INCARICO E DIMISSIONI – CONSEGUENZE

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto dell'incarico opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della presente clausola.

Le parti convengono che l'incarico si intenderà risolto di diritto con effetto immediato e senza necessità di alcuna comunicazione nei casi in cui Forward's, anche per il tramite del proprio incaricato, cessi l'attività o sopravvenga a suo carico altro procedimento concorsuale o di sospensione dalla professione.

Le parti convengono inoltre che, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, in caso di risoluzione o cessazione degli effetti dell'incarico per qualsivoglia causa, il CNPI sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti di Forward's del corrispettivo per i servizi sino a quel momento resi.

In caso di risoluzione del presente incarico, Forward's, anche per il tramite del proprio incaricato, dovrà far pervenire, entro il termine indicato dal CNPI, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data di risoluzione medesima.

In caso di dimissioni del contratto, per qualsiasi motivo, notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Forward's rinuncia ad ogni azione, pretesa e/o rivalsa, derivante a qualsiasi titolo dal rapporto contrattuale risolto e, per l'effetto, con la dimissione si intende rilasciata contestualmente ampia liberatoria e quietanza rispetto ad ogni e qualsiasi causale e ragione di contrasto e/o pretesa nascente tra le parti dal rapporto contrattuale intercorso e di non aver per tali titoli null'altro reciprocamente a pretendere né per capitali, interessi.

13) SPESE DI REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente incarico sono a carico di Forward's. Il presente atto è sottoposto al regime dell'IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 ed è soggetto, in caso di uso, a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

14) COPERTURE ASSICURATIVE

L'incaricato di Forward's garantisce che la propria persona è coperta dalle assicurazioni obbligatorie e da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extraprofessionali che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del presente incarico.

15) FORO COMPETENTE E CONCILIAZIONE

Il Presente incarico viene concluso in Roma presso gli uffici del CNPI.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del presente incarico, resta inteso le parti ricorreranno preliminarmente ad un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione o presso un conciliatore.

In mancanza di accordo conciliativo, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

16) DURATA

Il presente contratto è valido ed efficace a partire dalla data del 01/05/2020 e terminerà alla data del 31/07/2020 senza possibilità di rinnovo automatico.

17) COMUNICAZIONI O CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Nel caso sussistano le condizioni di richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, Forward's si impegna a fornire tutti i dati necessari previsti alla legge.

18) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, Forward's si impegna a consegnare al Consiglio in file in formato PDF contenente la seguente documentazione:

- il curriculum vitae del proprio incaricato all'erogazione dei servizi concordati, firmato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.
- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013 e succ. mod. ed integr.

19) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 25 maggio 2018, le parti dichiarano di essere state informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Con la sottoscrizione dell'atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Qualora avviso o comunicazione richiesti o permessi secondo il presente incarico avverranno in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata come segue:

Se all'incaricato e per Forward's s.r.l.:

Dr.ssa Antonella Ciuffini

Via Margutta, 83

00187 Roma

pec: forwards@pec.it

Se al CNPI:

Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Via in Arcione 71


00187 Roma

pec: cnpi@pec.cnpi.it.


o di altri indirizzi che ogni parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra parte nel modo sopra indicato.

Roma , 30/04/2020

Forward's s.r.l.



Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati




Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e ss. c.c., la parte dichiara di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: artt. 5 (riservatezza, proprietà del materiale e titolarità delle opere di ingegno), 6 (compensi e condizioni di pagamento), 7 (responsabilità verso terzi e garanzie), 11 (recesso), 12 (clausola risolutiva espressa, risoluzione, cessazione degli effetti, dimissioni, conseguenze), 15 (foro competente e conciliazione), 16 (durata), 18 (obblighi di pubblicazione D.lgs. 33/2013) e 19 (informativa trattamento dati personali).


Inoltre, con tale sottoscrizione l'incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di disporre, ove del caso, delle eventuali autorizzazioni, che gli fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto.

Firma delle parti

CNPI s.r.l

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of vertical strokes and a horizontal line.

Forward's s.r.l.

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Autopubbli...' followed by a long, sweeping horizontal stroke.